

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Maria Carelli
Dott. Claudia Palladino
Dott. Andrea Mineo
Dott. Fabrizio Bloise
Dott. Carmela Marchese
Dott. Giulio Leo
Dott. Beatrice Colella
Dott. Giulia Cerrelli
Dott. Manuela Giorgi
Dott. Vincenzo Zecchino
Dott. Concetta Reale
Dott. Nicoletta Menichelli

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

Spett.le
M.I.U.R.

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale
del/della _____

Spett.le
Ufficio Scolastico Provinciale
di _____

_____, li _____.

Oggetto: Diffida stragiudiziale – depennamenti dalle Graduatorie Provinciali ad esaurimento e dalle relative Graduatorie di Istituto – mantenimento e computo del punteggio conseguito nel periodo di insegnamento.

La presente in nome e per conto di _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____, C.F. _____ inserito/a in G.A.E. e nella I fascia delle G.I. con riserva, a seguito di Decreto cautelare, che si allega alla presente missiva ed ove si può rinvenire il nome dell'istante, reso dal Giudice Amministrativo, rappresentato/a e difeso/a da Codesto Studio Legale, che intende significarVi quanto segue.

PREMESSO CHE

- il procedimento, con cui parte istante è stata inserita in G.A.E. con la conseguente collocazione nella I fascia delle Graduatorie di Istituto, vede, ad oggi, il depennamento del docente da parte del Vostro Spett.le Ufficio.

- Il Vostro ufficio adduce come motivazione la circostanza che durante le udienze tenutesi il 28 marzo 2017 la causa è stata "cancellata dal ruolo", non considerando che tale cancellazione è stata effettuata con riferimento alla richiesta di un mero rinvio di udienza in attesa della ventura Adunanza Plenaria.

- Su tale procedimento, il T.A.R. del Lazio si è espresso solo con decreto cautelare, non confermato ma mai ribaltato o confutato con ordinanza collegiale, in virtù del quale l'insegnante ha stipulato contratti. Il detto procedimento è ad oggi ancora pendente ed è in attesa del pronunciamento della Plenaria.

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Maria Carelli
Dott. Claudia Palladino
Dott. Andrea Mineo
Dott. Fabrizio Bloise
Dott. Carmela Marchese
Dott. Giulio Leo
Dott. Beatrice Colella
Dott. Giulia Cerrelli
Dott. Manuela Giorgi
Dott. Vincenzo Zecchino
Dott. Concetta Reale
Dott. Nicoletta Menichelli

Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

- Con riferimento ai contratti stipulati dal docente, giova sottolineare che i medesimi continuano ad essere pienamente efficaci, non essendo intercorsa alcuna pronunzia di rigetto né rinunzia al ricorso, per l'odierno istante.

- Inoltre, poiché il lavoro di insegnamento è stato correttamente portato a termine sino alla fine del corrente anno scolastico, il relativo punteggio deve essere mantenuto e computato al docente, nonostante l'avvenuto depennamento.

- Parte ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa in virtù di un contratto regolare stipulato, pur se con riserva, in virtù di un provvedimento di un Tribunale della Repubblica.

- Pertanto, da parte di questa Amministrazione, è abnorme il comportamento con il quale non computa il punteggio per il servizio prestato.

- Tale punteggio, che, si badi, spetta di diritto all'insegnante in questione, risulta peraltro essere essenziale specie in relazione al computo dei futuri scatti di anzianità e dell'eventuale avanzamento di posizione nelle Graduatorie.

- Giova ai nostri fini rappresentare che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: *"Ai rapporti di lavoro [...] si applica il principio della irripetibilità delle somme corrisposte dalla P.A. datrice di lavoro, a condizione che esse siano state percepite dai dipendenti in buona fede"* (Cass. civ. Sez. lavoro, 09/05/2014, n. 10121; Trib. Siena sent. n. 717/2012).

- Inoltre, si rappresenta che la previsione dell'art. 36, comma 1, Cost., la quale testualmente prevede che: *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*, si ritiene una norma precettiva e di immediata applicazione, imponendo la tutela del lavoratore anche nel caso di rapporto illegittimamente conseguito o radicalmente nullo o di mero fatto. Con un'eventuale restituzione della retribuzione si priverebbe il lavoratore e la propria famiglia dei mezzi di sussistenza necessari al proprio sostentamento. Tale argomentazione può esser anche analogicamente applicata per il computo del punteggio legittimamente acquisito durante il periodo di servizio prestato.

- Tanto più che, se non vi è l'obbligo di restituire la retribuzione, il conseguente punteggio deve essere comunque attribuito.

- Il Vostro comportamento, considerato che avete consentito di concludere l'anno scolastico nonostante la perdita di efficacia del decreto risulta

Avv. Michele Bonetti
Avv. Umberto Cantelli
Avv. Silvia Antonellis
Avv. Francesco Moscariello
Avv. Marco Pellegrini
Avv. Alberto Maria Carelli
Dott. Claudia Palladino
Dott. Andrea Mineo
Dott. Fabrizio Bloise
Dott. Carmela Marchese
Dott. Giulio Leo
Dott. Beatrice Colella
Dott. Giulia Cerrelli
Dott. Manuela Giorgi
Dott. Vincenzo Zecchino
Dott. Concetta Reale
Dott. Nicoletta Menichelli
Geometra Mauro Antonioni
Area Peritale

Dott. Adolfo Rauco
Area Contabile

CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi
Relazioni peritali

Prof. G. Marella
Medicina dellavoro, perizie sul mobbing

Prof. G. Ferrara
Medicina Legale

Dott. C. Bonetti
Area fiscale e consulenza del Lavoro

Dott. Edward Mc Vey
Commercialista e revisore dei conti

Emilio Barchiesi
Consulente informatico

Agenzia Investigativa Romapol
indagini private e difensive, aziendali
e commerciali

illogico, manifestamente ingiusto ed anche gravemente lesivo del principio del legittimo affidamento.

- Difatti, nel momento in cui è stata consentita per Vostra scelta la prosecuzione del rapporto lavorativo sino alla scadenza contrattuale vi doveva essere un obbligo di informativa rispondente ai principi di correttezza e buona fede, cosicchè ogni insegnante avesse potuto sapere che la prosecuzione del servizio oltre il marzo 2017 non sarebbe stata considerata ai fini del computo del punteggio.

- È altresì scellerata ed ulteriormente illegittima la scelta di non computare i mesi di servizio “coperti” da una riserva processuale, si badi, mai ribaltata nel merito durante la prosecuzione del rapporto.

- Considerando l’attuale pendenza del giudizio, si ricorda, in attesa dell’Adunanza Plenaria, che non potrà che essere fissata a breve, e, ad ogni buon conto, l’esistenza di un decreto che riconosce il *fumus boni iuris* di parte ricorrente, Vi invitiamo, quanto prima, ad attribuire il punteggio non computato per il servizio svolto.

Tutto ciò premesso,

SI INVITA E DIFFIDA

Codesta Spett.le Amministrazione a computare il punteggio maturato con il servizio prestato a seguito dei contratti stipulati con riserva processuale.

Distinti saluti

Avv. Michele Bonetti

Firma dell’istante
